



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Cuoco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 2105 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 pendente tra

Flammia Colomba, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via F. Raguzzini, n. 10, presso lo studio dell'avv. Ugo Campese, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo

- OPPONENTE -

E

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, in persona del suo legale rapp.te p.t, Dott. Mauro Ascione, con sede in Torre del Greco (NA), elettivamente domiciliata in San Giorgio del Sannio, (BN), alla Via Ciriaco Bocchini, n. 120, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Spagnuolo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Montella, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo

- OPPOSTO -

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI: come da verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato del 2 maggio 2017, Colomba Flammia riassumeva l'opposizione originariamente proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, ribadendo

- l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo fondiario del 2 luglio 2013, stipulato con atto per Notaio Claudia Petraglia di Salerno repertorio



- numero 20944, raccolta numero 10915 (il tasso di attualizzazione di tutti gli oneri economici pattuiti - spese di istruttoria, commissione di gestione una tantum, interessi di preammortamento, interessi corrispettivi al 6,819% annuo, spese di incasso rata e compenso dell' 1% per estinzione anticipata - sarebbe, infatti, pari al 18,64626%, superiore quindi al tasso soglia previsto per quella categoria di operazioni);
- l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto delle clausole contenute nell'articolo 3 del contratto di mutuo chirografario (quanto alla indicazione degli interessi corrispettivi pattuiti).

Con comparsa del 6 giugno 2017, si costituiva la banca deducendo da un canto che nel calcolo del TAEG non dovrebbe ricomprendersi la commissione di estinzione anticipata, onere solo eventuale e comunque variabile; dall'altro che il contratto di finanziamento sarebbe comunque assistito da una clausola di salvaguardia, che ricondurrebbe la determinazione degli onere economici entro il limite del tasso soglia. La clausola di determinazione degli interessi di cui all'art. 3 del regolamento contrattuale, poi, sarebbe pienamente legittima in quanto ancorata ad un dato oggettivo esterno, rappresentato da parametri rilevati su scala nazionale. Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento, chiedeva accertarsi il credito vantato nei confronti dell'opponente, quantificato in euro 98.952,05 a titolo di mancato pagamento di n. 10 rate del mutuo chirografario a medio termine ai sensi del DPR 601/73 e ss. mm., contraddistinto dal N. 34/1006981.

Disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare correttamente i caratteri economici del finanziamento, all'udienza del 12 maggio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 codice di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione sottoposta alla valutazione di questo Tribunale è rappresentata dalla valutazione della eccepita usurarietà del mutuo chirografario in precedenza indicato, alla quale si giungerebbe ricomprendendo, fra gli oneri economici rilevanti ai fini dell'individuazione del TAEG, in particolare, anche la commissione prevista per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Il consulente nominato, infatti, chiarito che tanto la pattuizione degli interessi corrispettivi, quanto quelli moratori risultano inferiori al tasso soglia, ha precisato che, in realtà, *“il contratto garantisce al contraente, mediante espressa clausola, la facoltà di terminare l'operazione in anticipo rispetto alla conclusione naturale del piano di ammortamento e regola tale ipotesi attraverso il pagamento dell'ultima rata, del capitale residuo, di eventuali rate scadute e di una commissione una tantum calcolata in percentuale sul capitale residuo con applicazione dell'aliquota del 2,00%. Ebbene, ipotizzando che il contraente decida di concludere il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 2 (cd. worst-case- caso peggiore per il contraente), come il contratto dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG del 33,601%, calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto”*.



Anticipando le conclusioni, questo Tribunale ritiene che anche la commissione prevista per l'estinzione anticipata debba essere calcolata all'interno del TAEG ai fini della valutazione di usurarietà del contratto, seppur nei limiti che saranno esposti.

Questo Tribunale ha già ritenuto che il concetto di interessi usurari trova la sua sostanziale definizione nella previsione dell'art. 644 cod. pen., norma che, nella sua attuale formulazione (all'esito della modifica introdotta con la legge n. 108 del 7 marzo 1996), contempla due fattispecie di usura, entrambe caratterizzate dall'introduzione di un limite legale (prima lasciato sostanzialmente alla determinazione concreta dell'interprete), oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, un "tasso-soglia", al di sopra del quale l'interesse diventa "usurario" (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996).

Questo limite, a sua volta, è determinato dall'art. 2 della stessa legge 108 attraverso il diretto riferimento al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), maggiorato di uno spread (oggi pari ad 1/4 dello stesso TEGM più 4 punti percentuali).

Si è detto, infatti, che il TEGM, così come costruito, rappresenta la misura del costo normale del credito praticato alla normale clientela, perché estrinseca i risultati di un rilevazione statistica effettuata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Cambi *"comprensiva di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla banca d'italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"*. Rimangono, quindi, esclusi tutti gli elementi attinenti alla fase patologica del rapporto, proprio in quanto rappresentativi non già della controprestazione pattuita e quindi di un costo del credito, ma di un danno conseguente all'inesatto o mancato adempimento subito dalla parte mutuataria, convenzionalmente liquidato dalle parti.

Ma tanto, ad avviso di questo Collegio, non è condivisibile.

Il primo dato dal quale partire è infatti rappresentato dal tenore letterale della norma (art. 644 cod. pen.) che, nel definire il confine del tasso usurario, specifica che nella determinazione *"si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Il generico riferimento letterale (remunerazioni a qualsiasi titolo) è stato poi successivamente specificato dal decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394 (di interpretazione autentica delle disposizioni in tema di usura), che, nel chiarire il tenore della nuova formulazione normativa, ha precisato che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., secondo comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. E così ricomprendendo all'interno della valutazione di usurarietà, ogni elemento economico che, direttamente o indirettamente, è comunque collegato alla erogazione



del credito posto a carico del mutuatario, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.

In termini ancora più chiari si pone, poi, la relazione governativa che accompagna il decreto e che, con riferimento specifico agli interessi, espressamente ricomprensive ogni tipologia di interesse, *“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”*.

In realtà, in senso contrario è stato dato risalto al riferimento testuale contenuto nella prima parte dell'art. 644 cod. pen. (*“chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro...”*), che ricollega la consumazione dell'illecito usurario alla dazione o alla promessa di interessi o altri vantaggi in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, lasciando, quindi, fuori ogni determinazione convenzionale non legata da un vincolo sinallagmatico alla erogazione del credito. Ma questa argomentazione non appare essere convincente, perché la norma deve essere letta nella sua unitarietà e proprio dalla lettura sistematica della disciplina contenuta nello stesso articolo 644, si nota come, a fronte dell'iniziale limitata angolazione, la prospettiva viene successivamente estesa (nella stessa norma) proprio con l'utilizzo del termine *“remunerazione”* (*“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*), esso stesso, nella sua neutralità, non necessariamente legato al sinallagma contrattuale, ma riferibile a qualsiasi forma di pagamento, anche ulteriore rispetto alla prestazione inserita nel sinallagma contrattuale.

Oggi, principi coerenti con questa soluzione possono rinvenirsi anche nella decisione delle Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19597.

La Suprema Corte, enunciando il principio di diritto in tema di interessi usurari, ha ritenuto che *“la disciplina antiusura ... intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”*.

Ciononostante, se il TAEG (così determinato) dovrà ricomprensive ogni voce di costo, ogni *“promessa di somma”* dovuta in relazione al contratto concluso, il parametro di comparazione, il TAEGM, in applicazione del principio di simmetria, dovrà essere conseguentemente adeguato, in relazione alla singola voce non ricompresa nel TAEGM, con un incremento *“pari al tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario”* per la singola voce.

Ove, tuttavia, tale rilevazione manchi, come proprio per la commissione di estinzione anticipata, allora, *“in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”* il principio di omogeneità soccombe: il termine di comparazione rimarrà il TAEGM indicato nei decreti ministeriali e sarà il margine di tolleranza che dovrà offrire uno spazio di operatività alle libere determinazioni contrattuali (il principio è dettato per le ipotesi



in cui - fino al 2003 - è mancata la rilevazione degli interessi moratori, ma appare di portata generale nella parte in cui si occupa di valutare l'assenza di una valutazione media della voce non inserita nel TAEGM).

Su queste premesse, si può concludere che la pattuizione relativa alla facoltà di estinzione anticipata, superando, nella sua attualizzazione, il TAEGM, ha carattere usurario. Dalla accertata usurarietà, tuttavia, non discende, come invocato da parte debitrice, la gratuità del contratto: *“la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”.*

La valutazione di usurarietà dovrà, quindi, rimanere confinata all'interno della clausola la cui pattuizione economica superi il tasso soglia: una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace, continuano ad essere valide ed efficaci, però, tutte le altre pattuizioni non affette dalla rilevata usurarietà. Tanto esclude rilevanza alla questione relativa alla clausola di salvaguardia.

Residua la questione relativa alla determinatezza (o comunque determinabilità) della pattuizione relativa agli interessi. Ebbene, sotto tale profilo, pur senza considerare la genericità della contestazione (atteso che delle tre possibili alternative ipotizzate da parte opponente, nessuna viene in concreto neanche enunciata), è sufficiente richiamare quanto preliminarmente ricostruito dal consulente che specifica: *“il contratto di finanziamento, stipulato il 2 luglio 2013, prevede un importo finanziato di euro 300.000,00. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi. Si prevede un periodo di preammortamento pari a 30 giorni. Il tasso di interesse per tale periodo è fisso pari al 6,819%. Il periodo di ammortamento di 60 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 01/08/2013. Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del 6,50%. Viene inoltre convenuto un tasso di mora variabile, prevedendo che sia agganciato per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 2,00 punti percentuali. Il valore alla stipula di detto tasso, dato dalla somma tra il tasso corrispettivo di ingresso e la maggiorazione, è pari al 8,82%. Tale tasso si applica in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento”.*



La pattuizione, quindi, deve ritenersi compiutamente determinata, essendo stato possibile la relativa ricostruzione economica da parte del consulente.

In conclusione, l'opposizione deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

La particolarità delle questioni e l'oggettiva incertezza giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede

1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, dichiarando la nullità dell'art. 12 del contratto di mutuo fondiario del 2 luglio 2013, stipulato con atto per Notaio Claudia Petraglia di Salerno repertorio numero 20944, raccolta numero 10915, nella parte in cui determina la somma dovuta dal mutuatario in caso di estinzione anticipata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Benevento, 5 ottobre 2021

Il Giudice

Michele Cuoco

